



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

simili gravissime affermazioni sul proprio conto, che troverebbero, in ogni caso, adeguata e fermissima risposta nelle medesime sedi giudiziarie che verranno adite per quanto già commesso>>.

Si premette che VAS è una associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con Decreto del 29.3.1994 ed è quindi portatrice di interessi diffusi che sono riconosciuti dallo stesso art. 9 della legge n. 241/1990 e che danno dunque diritto anche al sottoscritto di intervenire in un procedimento relativo ad un provvedimento da cui possa derivare un pregiudizio dell'interesse pubblico, come ha fatto oggettivamente presentando le 2 suddette note che ai sensi della lettera b) del successivo art. 10 della medesima legge 241/1990 si configurano come *<<memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento>>*.

Si precisa al riguardo che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990, qualunque procedimento ed ogni conseguente provvedimento amministrativo fanno capo ai corrispondenti Responsabili, che in forza di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 3 debbono motivare ogni provvedimento amministrativo, indicando *<<i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria>>*: il sottoscritto ha firmato entrambe le note di VAS appellandosi ai principi dell'attività amministrativa per cui ha dovuto lamentare la violazione del suddetto disposto normativo e chiedere conseguentemente un cortese riscontro scritto in merito, proprio ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Nella sua "risposta" del 28.4.2008 la S.V. parte dal presupposto *<<di aver chiarito la propria posizione in merito>>* alle parti della 2° nota di VAS del 6.4.2008 che ha ritenuto *<<pertinenti all'oggetto del procedimento>>* ed ha contestualmente comunicato al sottoscritto di aver promosso una azione giudiziaria nei suoi confronti per le parti che non sono state evidentemente ritenute invece pertinenti all'oggetto del procedimento e l'ha diffidato *<< dal reiterare simili gravissime affermazioni>>* sul suo conto.

Al riguardo si fa presente che l'obbligo morale assunto dal sottoscritto (come Responsabile di una associazione di cui non deve tradire le sue finalità statutarie) non può di certo essere prevaricato o comunque messo in subordine da **un'azione giudiziaria intentata in termini personali nei suoi confronti, che non lo può ad ogni modo dissuadere dal continuare ad intervenire in un procedimento amministrativo di cui è quanto mai convinto che sia derivato e sta derivando un pregiudizio per gli interessi diffusi di cui è portatore e quindi difensore.**

Tenendo pertanto ben separati i risvolti giudiziari (di cui il sottoscritto dovrà eventualmente occuparsi nelle sedi opportune) dai risvolti amministrativi (che non possono esimersi dall'espletare anche le diverse Autorità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che leggono per conoscenza), mi sento in obbligo di rispondere in

2

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

questa sede proprio ai chiarimenti che la S.V. ritiene di aver dato sul piano amministrativo riguardo al comportamento che ha fin qui tenuto, replicando punto per punto alle sue argomentazioni con il presente atto che vale come “memoria scritta” o “documento” che hanno comunque l’obbligo di valutare anche e soprattutto le S.V. che leggono per conoscenza.

1 – La S.V. non <<comprende come l’Ass. VAS onlus – Circolo territoriale di Roma, pur non avendo presentato istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ..., sia a conoscenza (citandoli testualmente) di brani e di note interne redatte dall’ufficio scrivente e non indirizzati all’associazione stessa>>.

A parte l’insinuazione diffamante che VAS abbia ottenuto conoscenza di <<brani e di note interne>> in modo non legittimo, per il semplice fatto di non averle fatte oggetto di richiesta di accesso, la S.V. non è stata minimamente sfiorata dall’ipotesi che ad una associazione portatrice di interessi diffusi come la nostra avrebbero potuto rivolgersi dei semplici cittadini o altre associazioni che avevano già richiesto ed ottenuto copia degli atti citati, che hanno poi fatto avere a VAS proprio per chiedere un suo diretto interessamento al caso, come è oggettivamente avvenuto.

A conferma di ciò si fa presente che in data 21.3.2008 è stata trasmessa con raccomandata A.R. anche alla S.V. una nota congiunta sottoscritta, oltre che da VAS, dal “Comitato Riprendiamoci il Gerini” e dal “Comitato della Viabilità Tiburtina”.

Si mette in evidenza che la S.V. non contesta da un lato la veridicità degli atti citati così come dei loro contenuti, da cui il sottoscritto non ha fatto altro che desumere sul piano amministrativo un nesso logico di causa ed effetto, che però dall’altro lato la S.V. scambia invece <<per una metodologia di analisi dei fenomeni sintomatica proprio di quell’arroganza intellettuale di cui si è appena detto>>: si intende confutare (per ora sul solo piano amministrativo) questa affermazione offensiva nei punti successivi proprio per le evidenti quanto stridenti contraddizioni di ciò che la S.V. ha affermato anche nelle sue precedenti note del 23.1.2008 e del 3.4.2008.

2 – Al punto 1.1 della Vs nota del 28.4.2008 viene testualmente dichiarato che <<in quel momento storico – Novembre 2003 – il bene, quindi, per poter essere sottoposto alle norme di tutela in base all’art. 2 comma 1 lettera a) avrebbe dovuto avere il requisito della vetustà (50 anni), che invece non possedeva in quanto – come poi riscontrato – era stato terminato nel 1957>>: si fa presente che per quanto di sua competenza l’attenzione non va rivolta all’atto dell’alienazione del bene (24.11.2003), ma all’esito negativo della verifica dell’interesse culturale effettuata dalla S.V. esclusivamente ai sensi della lettera a) del 3° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e si mette in grande evidenza che l’esito suddetto è stato comunicato alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, al Comune di Roma

3

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264

ed alla Società Amplired con nota prot. n. A536 del 23.1.2008, quando – in base alla sua stessa ammissione di oggi - sussisteva quindi pienamente il requisito della vetustà dei 50 anni.

3 – Al successivo punto 1.2 la S.V. dapprima dichiara che *<<è stata predisposta ...una comunicazione di avvio di procedimento di vincolo>>* relativo al complesso immobiliare e poi afferma che *<<al termine delle ricerche e delle acquisizioni di cui sopra, l'Amministrazione è addivenuta alla determinazione di procedere ad un avvio di procedimento relativo al solo sub 5 (teatro) del complesso Gerini individuato al N.C.E.U. con la particella 771>>*: la evidente contraddizione tra un procedimento avviato in data 3.8.2007 (sulle particelle 771, 772 e 1860 del Foglio 287) e che al suo termine, anziché concludersi, sfocia in un altro avvio del procedimento, comunicato il 26.3.2008 (sulla sola particella 771) è spiegabile soltanto con ciò che la S.V. ha omesso di riferire correttamente e che lascio al giudizio di chi legge per conoscenza, specie riguardo a quanto è avvenuto tra la chiusura del 1° procedimento e l'avvio del 2° procedimento, di cui si dirà più avanti.

Si fa per inciso presente che il nuovo avvio del procedimento, che secondo quanto dalla S.V. dichiarato il 3.4.2008 sarebbe avvenuto con nota prot. n. 3091 del 26.3.2008, stando invece alla comunicazione che il 31.3.2008 ha trasmesso per conoscenza anche alla S.V. il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio Arch. Francesco Prosperetti sarebbe invece avvenuto con nota prot. n. 3611 del 26.3.2008.

4 – Con la già citata nota prot. n. A536 del 23.1.2008 la S.V. non ha affatto dichiarato che *<<al termine delle ricerche e delle acquisizioni di cui sopra, l'Amministrazione è addivenuta alla determinazione di procedere ad un avvio di procedimento relativo al solo sub 5 (teatro) del complesso Gerini>>*, ma ha testualmente affermato *<<che la realizzazione del complesso immobiliare si concretizza con il collaudo avvenuto in data 9/3/1960>>*, per cui *<<il **procedimento non è espletabile poiché vengono meno le condizioni di vetustà previste dalla norma vigente**>>*: si mette in risalto soprattutto a chi legge per conoscenza che al punto 1.1 della Vs nota del 28.4.2008 è stato invece dichiarato che il complesso *<<era stato terminato nel 1957>>*, per cui all'esito della verifica effettuata dalla S.V. sussistevano le condizioni di una vetustà superiore ai 50 anni.

5 - Con la nota prot. n. 3224 del 3.4.2008, trasmessa a questa associazione quando la S.V. aveva già comunicato che non sussistevano i presupposti per vincolare il complesso immobiliare ai sensi della lettera a) del 3° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, dopo aver ribadito che *<<la visita di collaudo viene effettuata il 3/5/1960>>*, la S.V. ha dapprima dichiarato di avere *<<espletati numerosi tentativi presso l'ispettoria dei padri salesiani, tutti risultati infruttuosi>>*, ma ha poi ammesso che *<<in data 28/2/2008 viene accolta al ns. prot. 2225 la documentazione inviata da "Italia Nostra" onlus, costituita da una fotocopia del*

4



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Bollettino Salesiano del dicembre 1957 in cui sono pubblicate le foto dell'inaugurazione dell'Istituto Gerini (Bollettino n° 23 – Dicembre 1957)>>.

6 – Nella Vs nota prot. n. 6585 del 3.8.2007 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento alla Amplired ed al Comune di Roma <<si informa che: ...dal ricevimento della presente decorre altresì il termine di 140 giorni per la produzione di eventuali osservazioni e memorie scritte>>, che da voci raccolte, ma non confermate, risulta che abbia presentato la Amplired riguardo al certificato di collaudo.

Nella nota prot. n. 3224 del 3.4.2008 la S.V. ha comunicato a questa associazione che in data 17.9.2008 (quando trattasi invece del 2007) è stato chiesto al Comune di Roma di accedere alla documentazione relativa al progetto architettonico, ma non ha fatto sapere che nella richiesta inoltrata con nota prot. n. A6063 del 17.9.2007 ha testualmente parlato di <<prendere visione del progetto originario (presunto anno di inaugurazione 1952)>>.

Nella stessa nota prot. n. 3224 del 3.4.2008 la S.V. ha citato nella documentazione inviata solo quella di Italia Nostra, che riportava comunque le foto dell'inaugurazione dell'Istituto Gerini nel 1957, e non anche il riferimento che sembra essere stata segnalato (con telegramma indirizzato alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio) e che attestava come già edificato il complesso immobiliare alla data del 5.7.1956: **quand'anche non fosse stata riferita ufficialmente anche alla S.V. questa segnalazione, <<nell'intento di raccogliere le notizie indispensabili alla redazione della relazione storico-artistica da allegare al decreto di tutela>> (come dichiarato sempre nella suddetta nota) la S.V. poteva benissimo (se non doveva addirittura) consultare l'Aerofototeca del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dove è archiviato il documento del 5.7.1956 da cui l'Istituto Gerini risulta del tutto realizzato.**

7 – La circostanza che sembra essere stata del tutto trascurata dalla S.V. per cui l'Istituto Gerini risulterebbe del tutto edificato alla data del 5 luglio 1956 è di vitale importanza, perché attesterebbe la sussistenza del vincolo *ope legis* fin dall'anno 2006, per superamento dei 50 anni di vetustà, ai sensi del 1° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004: ne deriverebbe che ai sensi del 1° comma dell'articolo 12 <<Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2>> e che quindi ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 (relativo agli "interventi soggetti ad autorizzazione") <<sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione>>:.

Ne deriva in conclusione che per il progetto approvato, che prevedeva la demolizione totale del complesso immobiliare acquistato dalla Amplired, senza nessuna successiva

5

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

ricostituzione, doveva essere acquisito il preventivo ed obbligatorio rilascio della autorizzazione ministeriale, che invece non c'è stato e che quindi vizia di legittimità il permesso di costruire n. 425 del 28.5.2007.

8 - Nella nota del 28.4.2008 la S.V. richiama il 6° comma dell'art. 2 del Testo Unico emanato con D.Lgs. n. 490/1999 secondo cui non sono vincolabili non soltanto le opere <<la cui esecuzione non risalga ad oltre i cinquanta anni>>, ma anche le <<opere di autori viventi>>: benché il suddetto disposto normativo sia stato recepito al 5° comma dell'art. 10 ed al 1° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, non risulta che la S.V. abbia espletati gli stessi <<numerosi tentativi>> per accertare se sia ancora vivente il progettista Ing. Guerra Baldelli, se non altro per supportare maggiormente le ragioni per cui il complesso immobiliare Gerini non sarebbe da assoggettare a vincolo monumentale solo per una sua presunta mancata vetustà.

9 - Al punto 2.1 della nota del 28.4.2008 la S.V. fa riferimento alla <<riunione convocata su impulso dell'On. Roberto Morassut>> per evidenziare che non vi ha partecipato a causa di precedenti impegni istituzionali e che, al pari del Funzionario dell'Ufficio delegato a parteciparvi in sua vece, <<ignorava ancora l'avvenuta formalizzazione, da parte di Amplired, dell'atto d'obbligo>>.

Questa associazione non sa se alla riunione convocata per le ore 12,30 di giovedì 20 dicembre 2007 abbia partecipato anche la Amplired, in considerazione anche del fatto che - come dalla S.V. ammesso - <<aveva finalità informative ed interlocutorie>>: è però un dato di fatto incontrovertibile che lo stesso giorno la Amplired ha indirizzato espressamente alla S.V. (e per conoscenza anche alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio) una nota per portarla a conoscenza del <<certificato di rogito di atto d'obbligo a Rogito Notaio Mattioli del 18.12.07 con cui si è impegnata per sé ed aventi causa per un periodo di diciotto mesi, a cedere a titolo gratuito al Comune di Roma il manufatto con destinazione a Teatro, con la relativa area di sedime>> e per chiederle conseguentemente <<l'archiviazione del procedimento di vincolo stante anche il pregiudizio economico che ne deriva dal protrarsi della situazione di cui alla nota in oggetto>>.

Quand'anche la Amplired non abbia partecipato alla riunione del 20.12.2007 e quindi non abbia potuto consegnare a mano la nota con cui informa dell'atto d'obbligo, della sua avvenuta formalizzazione la S.V. è ad ogni modo venuta a conoscenza poco dopo, comunque prima dell'esito delle sua verifica dell'interesse culturale dell'Istituto Gerini, dal momento che nella Vs nota prot. n. A536 del 23.1.2008 è riportato che l'atto d'obbligo è stato <<acquisito agli Atti della scrivente con prot. n. 11037 del 21/12/2007>>.



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

10 - Al punto 2.2 della nota del 28.4.2008 la S.V. dichiara testualmente che *<<quanto a tale atto d'obbligo stipulato dalla Soc. Amplired, va segnalato che lo stesso era stato richiesto da questo Ufficio a maggior tutela del sub 5 (teatro) che, già allora, era stato giudicato come l'unico meritevole di essere oggetto di dichiarazione d'interesse>>*.

Questa associazione non può sapere se la S.V. abbia giudicato il teatro fin da "allora", vale a dire comunque prima della data del 18.12.2007, come l'unico meritevole di essere vincolato, ed abbia richiesto ufficialmente alla Amplired di stipulare l'atto d'obbligo, dal momento che agli atti di cui VAS è a conoscenza non risulta nessuna nota scritta dell'Ufficio Sprointendentizio che comprovi questa affermazione né la S.V. si è premurata di farla conoscere per dare dimostrazione di quanto asserito.

Ne deriva che, in assenza di queste "prove" ufficiali scritte, quand'anche la richiesta sia stata fatta a livello informale, la Vs segnalazione al riguardo è del tutto personale e non può avere comunque alcun valore "legale", a maggior ragione perché non supportata proprio dalla Vs stessa nota prot. A536 del 23.1.2008, da cui si evincerebbe caso mai l'esatto contrario: senza lasciare minimamente intendere che ci sia stato un giudizio di merito sul solo teatro da parte della S.V. né tanto meno una richiesta espressa in merito, dopo avere asserito che l'intero complesso non è vincolabile (e può quindi essere anche demolito) vi si dichiara infatti che <<ad ogni buon conto si registra l'Atto d'obbligo stipulato in data 18/12/2007 (acquisito agli Atti della Scrivente con nota prot. n. 11037 del 21/12/2007) dalla Soc. Amplired, attuale proprietaria del complesso, atto a salvaguardare il manufatto con destinazione a Teatro con la relativa area di sedime ed a cederlo a titolo gratuito al comune di Roma>>.

Da notizie apprese a livello informale dal sottoscritto, risulterebbe che la "Amplired" abbia stipulato l'atto d'obbligo dopo avere avuto assicurazioni dall'amministrazione comunale di poter <<realizzare sulla restante parte del lotto di proprietà di essa società "AMPLIRED S.p.a." anche la volumetria derivante dalla demolizione del manufatto costituito dal Teatro>> che quindi veniva fatto salvo solo a queste condizioni: ne deriva che la concordata "compensazione" (tramite semplice "Variante" edilizia al permesso di costruire n. 425/2007) delle cubature derivanti dalla mancata demolizione del teatro poteva essere concessa dall'amministrazione comunale solo in considerazione della generosa e spontanea "offerta" della "Amplired" di salvaguardare un manufatto che a quel momento aveva tutto il diritto di demolire e che quindi non diventava più tale come "offerta" generosa se il teatro non poteva essere più demolito proprio perché sottoposto a vincolo monumentale di sua perenne conservazione.

Dalle notizie apprese sempre a livello informale dal sottoscritto, risulterebbe che proprio nella riunione del 20.12.2007 o comunque in successive riunioni si sarebbe discusso e "concordato" come condicio sine qua non che l'offerta avanzata dalla "Amplired" poteva avere valore e fondamento (e quindi probabilità certe di essere

7

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264

accolta) solo e soltanto se sul teatro non sussisteva alcun divieto di demolizione e quindi non veniva vincolato dalla S.V., come è effettivamente avvenuto a chiusura del suo 1° procedimento avviato il 3.8.2007.

11 - Al punto 2.2 della nota del 28.4.2008 la S.V. considera gravissime le affermazioni che si leggono alla pag. 3 della nota del sottoscritto del 3.4.2008.

Alla citata pag. 3 il sottoscritto ha fatto presente che la Società Amplired in data 20.12.2007 ha formalmente richiesto <<l'archiviazione del procedimento di vincolo>> ed ha messo in evidenza che <<la "archiviazione" del procedimento di vincolo da parte dell'Arch. Federica Galloni è poi di fatto materialmente avvenuta un mese dopo, in evidente accoglimento di un interesse privato, che ha fatto passare in totale subordine il "dovere" di vincolare comunque un complesso monumentale se ci sono tutti i presupposti oggettivi del suo interesse culturale, senza farsi condizionare da alcun "pregiudizio economico" che nulla ha a che vedere con la normativa vigente in materia>>.

Si evidenzia a chi legge per conoscenza che è innegabile da un lato che la S.V. con nota prot. n. A537 del 23.1.2008 ha praticamente "archiviato" il procedimento e che dall'altro lato la Società Amplired ha comunque visto chiuso il procedimento a tutto vantaggio del proprio interesse privato, indipendentemente dall'accoglimento o meno della sua richiesta presentata in data 23.1.2008 e quindi da un rapporto diretto di causa ed effetto: ne deriva che è del tutto oggettivo ed inconfutabile quanto dichiarato dal sottoscritto a tal riguardo.

Si mette ancor più in risalto che la "lettura" che la S.V. ha voluto dare delle affermazioni fatte dal sottoscritto alla pag. 3, ritenendole "gravissime", non sembra aver tenuto conto del condizionale a cui è stato subordinato il "dovere" che aveva la S.V., vale a dire dell'obbligo di vincolare un bene (come anche il complesso monumentale in oggetto) solo e soltanto <<se ci sono tutti i presupposti oggettivi del suo interesse culturale>>.

Se si considera che i presupposti oggettivi sono stati poi riscontrati successivamente dalla stessa S.V., anche se per il solo teatro, l'affermazione del sottoscritto non avrebbe dovuto sembrarle "gravissima" quanto meno per il teatro ritenuto non vincolabile prima ai sensi della lettera a) e giudicato invece vincolabile dopo ai sensi della lettera d) del 3° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.

12 - In entrambe le note del 3.4.2008 e del 28.4.2008, con cui la S.V. ha risposto a questa associazione, viene lasciato intendere che al termine del 1° procedimento - espletato ai sensi della lettera a) del 3° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 - la S.V. sarebbe arrivata alla conclusione di riavviare il procedimento di vincolo - stavolta ai sensi della lettera d) del medesimo 3° comma dell'art. 10 - ma relativo al solo sub 5 (teatro), <<sulla scorta delle



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

documentazioni e delle elaborazioni valutative di questo Istituto>>, quando così proprio non è stato.

Si fa presente a chi legge per conoscenza che con nota prot. n. 6495 del 19.3.2008 (anticipata via fax e trasmessa per conoscenza anche alla S.V.) il Dirigente della Direzione Generale per i Beni Architettonici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici, Dott. Renato Costa, ha dato seguito alla 1° nota di VAS del 17.3.2008 ed ha invitato la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio <<a valutare la possibilità di riaprire il procedimento>> dal momento che ritiene <<*ininfluente ai fini della valutazione dell'ultra cinquantennalità dell'immobile la circostanza che il collaudo sia avvenuto in data 9.03.1960 quando la sua inaugurazione è avvenuta nel novembre 1957*>> e che ad ogni modo <<*il suddetto non costituirebbe presupposto necessario per l'applicabilità*>> del vincolo qualora <<*fosse ravvisabile nell'immobile in questione l'interesse particolarmente importate ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d)*>> del D.Lgs. n. 42/2004, relativo alle << *cose immobili..., a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia ... della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose*>>.

All'invito del Dott. Renato Costa ha dato seguito il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, Arch. Francesco Prosperetti, mediante la nota prot. n. 3990 del 31.3.2008 con cui ha comunicato che <<*con nota n. 3611 del 26 marzo u.s. la Soprintendenza che legge per conoscenza ha avviato il procedimento di tutela di cui all'oggetto relativo ai volumi del complesso immobiliare con destinazione a teatro (Foglio 287, part. 771 del N.C.E.U.)*>>.

È innegabile che la S.V. <<è addivenuta alla determinazione di procedere ad un avvio del procedimento>> in data 26 marzo 2008, comunque una settimana dopo che il Dott. Renato Costa ha invitato per conoscenza anche la S.V. <<a valutare la possibilità di riaprire il procedimento>> che aveva chiuso definitivamente con la nota prot. n. A536 del 23.1.2008 e che poteva ora essere motivato solo se riavviato (come è stato) ai sensi non più della lettera a), ma della lettera d) del 3° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, "indicata" da questa associazione fin dalla 1° nota del 17.3.2008 ed avallata ufficialmente dal Dott. Renato Costa.

13 – Dopo aver dichiarato al punto 1.2 un procedimento avviato in data 3.8.2007 che al suo termine del 23.1.2008, anziché concludersi, è sfociato in un altro avvio del procedimento, comunicato il 26.3.2008, e dopo aver sostenuto al punto 2.2. la "tesi" di aver giudicato il teatro <<come l'unico meritevole di essere oggetto di dichiarazione d'interesse>>, al punto 2.4 della nota del 28.4.2008 la S.V. dichiara che <<*relativamente al nuovo avvio del*



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

procedimento relativo al sub 5, questo è stato sollecitato dalla superiore Direzione Regionale Lazio, organo deputato alla finale emissione del decreto di vincolo monumentale>>.

Non si può non rilevare al riguardo che la <<conclusione>> (dichiarata nella nota del 3.4.2008) e la conseguente <<determinazione>> (dichiarata nella nota del 28.4.2008) a cui sarebbe arrivata la S.V. appaiono in netta contraddizione con la <<sollecitazione>> a riavviare il procedimento di vincolo fatta invece dalla Direzione Regionale Lazio, che denoterebbe una “scelta” non spontanea, ma obbligata da una <<superiore Direzione Regionale >>.

Va inoltre sottolineato che agli atti di questa associazione risulta soltanto la nota prot. n. 3990 del 31.3.2008 con cui l'Arch. Francesco Prosperetti ha comunicato a questa associazione che <<con nota n. 3611 del 26 marzo u.c. la Soprintendenza che legge per conoscenza ha avviato il procedimento di vincolo di tutela di cui all'oggetto relativo ai volumi del complesso immobiliare con destinazione a teatro (foglio 287, part. 7721 del N.C.E.U.)>>: **dalla “passiva” comunicazione della Vs nota del 26.3.2008 si deduce che la “scelta” di riaprire il procedimento di vincolo solo per il teatro sia esclusivamente della S.V. e non sia stata affatto <<sollecitata>> dalla Direzione Regionale del Lazio.**

A supportare la suddetta deduzione viene anche la considerazione che dal 19.3.2008 il Dott. Renato Costa aveva espressamente invitato la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio <<a valutare la possibilità di riaprire il procedimento>> relativo all'intero complesso immobiliare, per cui l'Arch. Francesco Prosperetti non può avere disatteso tale invito sollecitando la S.V. a riavviare invece il procedimento di vincolo per il solo teatro.

14 - Al punto 2.2 della nota del 28.4.2008 la S.V. considera gravissime le affermazioni che si leggono soprattutto alla pag. 9 della nota del sottoscritto del 3.4.2008 e dichiara che <<ciò che sconcerta è l'arroganza e la prepotenza intellettuale espressa dalla Vs Nota, che, nel muovere alla scrivente la gravissima accusa di interessi privati in atti del proprio ufficio, si basa sulla propria personale opinione - che evidentemente assume come insindacabile - secondo la quale si sarebbe dovuto sottoporre a vincolo l'intero complesso immobiliare e non il solo teatro>>.

Si ribadisce al riguardo quanto già fatto presente al precedente punto 1, vale a dire che il sottoscritto non ha fatto altro che mettere in corretta sequenza cronologica gli atti di cui è venuto a conoscenza, per desumerne un nesso logico di causa ed effetto.

In tal senso si fa presente soprattutto a chi legge per conoscenza che la “personale opinione”, che secondo la S.V. sarebbe stata assunta come “insindacabile”, non è soltanto del sottoscritto, ma anche del Dott. Renato Costa, dal momento che anch'esso ritiene <<ininfluente ai fini della valutazione dell'ultra cinquantennalità dell'immobile la circostanza che il collaudo sia avvenuto in data 9.03.1960 quando la sua inaugurazione è

10

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

avvenuta nel novembre 1957>> e che ad ogni modo <<il suddetto non costituirebbe presupposto necessario per l'applicabilità>> del vincolo qualora <<fosse ravvisabile nell'immobile in questione l'interesse particolarmente importate ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d)>> del D.Lgs. n. 42/2004.

Ne deriva che la S.V. dovrebbe essere parimenti sconcertata per <<l'arroganza e la prepotenza intellettuale>> espressa formalmente anche dal Dott. Renato Costa.

15 – Al punto 2.2 della nota del 28.4.2008 la S.V. riporta testualmente quanto dichiarato dal sottoscritto alla pag. 9 riguardo alla circostanza che <<per la seconda volta l'Arch. Federica Galloni risulta essere stata condizionata dall'interesse privato della Amplired>>, per arrivare a sostenere che <<un simile approccio al problema dà conto di una metodologia di analisi dei fenomeni sintomatica proprio di quell'arroganza intellettuale di cui si è appena detto, perché prospetta in termini assiomatici il presupposto dell'intero ragionamento (e cioè che tutto il complesso immobiliare fosse tutelabile nello stesso modo del teatro) e, da tale presupposto giunge a muovere accuse alla scrivente di avere commesso fatti di reato sol perché "l'opinione VAS" sul valore del complesso immobiliare è diversa da quella dell'Ufficio istituzionalmente competente a conoscere e giudicare i profili di vincolabilità in questione>>.

Si fa presente soprattutto a chi legge per conoscenza che la S.V. ha ommesso di riportare il periodo immediatamente precedente al passo di pag. 9 e che testualmente poneva la considerazione "lapalissiana" a cui non è stata data risposta: <<se l'intero complesso fatto oggetto della sua "verifica" iniziale non era vincolabile ai sensi della lettera a) ed ora è invece vincolabile ai sensi della lettera d) il solo teatro che ne costituisce una parte, non si capiscono le ragioni per cui l'Arch. Galloni – come da espresso invito del Dott. Renato Costa (più che dell'associazione VAS) - non abbia riavviato il procedimento di vincolo ai sensi della lettera d) anche per il rimanente complesso che è coevo al teatro e presenta lo stesso interesse "culturale", specie per quanto concerne l'oratorio e la chiesa>>.

Si ribadisce al riguardo quanto già evidenziato al precedente punto 13, vale a dire che anche il Dott. Renato Costa fin dal 19.3.2008 si è pronunciato in perfetta sintonia con "l'opinione VAS" (espressa peraltro dopo, nella successiva data del 6.4.2008), per cui per la 2° volta la S.V. arriva implicitamente a tacciare di <<arroganza intellettuale>> (sintomatica di una metodologia di analisi dei fenomeni) non solo il sottoscritto, ma il Dott. Renato Costa, anche se l'ha soltanto invitata per conoscenza <<a valutare la possibilità di riaprire il procedimento>> pur senza sostenere che nella chiusura del 1° procedimento avrebbe <<commesso fatti di reato>>.

Si mette in risalto in secondo luogo che nel passo di pag. 9 della nota di VAS del 6.4.2008, in cui la S.V. ravvisa <<la gravissima accusa di interessi privati in atti del



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

proprio ufficio>> e di avere quindi <<commesso fatti di reato>>, il sottoscritto si è limitato a “registrare” sul mero piano amministrativo che <<per la seconda volta l’Arch. Federica Galloni risulta essere stata condizionata dall’interesse privato della “Amplired” (che con l’atto d’obbligo del 18.12.2007 si è impegnata a non demolire proprio il teatro), facendo passare in totale subordine il “dovere” di vincolare un complesso monumentale per il quale c’erano tutti i presupposti oggettivi del suo interesse culturale, ai sensi tanto della lettera a) quanto della lettera d) del 3° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, ma che a tutto il 5 aprile 2008 risulta demolito per la maggior parte, ad eccezione sostanzialmente del teatro e della chiesa>>.

Il riconoscimento che c’erano tutti i presupposti oggettivi del suo interesse culturale, ai sensi tanto della lettera a) quanto della lettera d) del 3° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, è venuto prima ancora dallo stesso Dott. Renato Costa, che fa parte di una Direzione Generale e di cui quindi questa associazione ha ritenuto obbligatorio chiedere di rispettare la posizione da lui assunta, richiamando il conseguente “dovere” di vincolare l’intero complesso monumentale.

16 - Alla nota di VAS prot. n. 2/08 del 17.3.2008 la S.V. ha dato seguito con nota prot. n. 3224 del 3.4.2008, pervenuta materialmente il successivo 9 aprile, dopo che dal 6.4.2008 era stata trasmessa da VAS la 2° nota in cui si lamentava che non aveva ancora ritenuto doveroso rispondere ai sensi della legge n. 241/1990 alle contestazioni: pertanto non risponde oggettivamente al vero l’affermazione riportata al punto 3 secondo cui il sottoscritto avrebbe dichiarato il falso dal momento che <<alle contestazioni contenute nella Vs precedente nota, contrariamente a quanto da Voi dichiarato, è stata data risposta con nota prot. n. 3224 del 3/4/2008>>.

17 - Al punto 2.5 della nota del 28.4.2008 l S.V. dichiara che <<quanto alla supposta competenza della Soprintendenza P.S.A.E. Lazio, non si registrano segnalazioni o comunicazioni in merito>> quando così esattamente non è, perché viene del tutto ignorata la nota prot. n. 3029 del 17.4.2008 che la Soprintendenza Speciale per i Beni Storico-Artistici ed Etnoantropologici di Roma ha trasmesso anche S.V., facendo seguito alla 1° nota di VAS del 17.3.2008.

Oltre a dichiarare che il complesso risulta <<totalmente privo di elementi di decorazione (dipinti parietali, stucchi decorativi, fregi) che lo qualificano dal punto di vista delle arti visive>>, il Soprintendente Dott. Claudio Strinati ritiene che <<quanto all’interesse etnoantropologico, esso non può essere riscontrato in un complesso architettonico come quello in oggetto >>, nemmeno se venisse <<esaminata la documentazione (soprattutto le memorie orali, ma anche documenti scritti) che possano essere considerati testimonianza dei metodi educativi dei Salesiani nel corso dell’ultimo cinquantennio>>.

12

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264

Il Dott. Claudio Strinati ha sostanzialmente “risposto” anche a nome e per conto della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Lazio, escludendo che l’Istituto Gerini possa avere un valore di bene di interesse “etnoantropologico”, e che quindi sotto questo aspetto possa essere vincolato ai sensi della lettera a) del 3° comma del D.Lgs. n. 42/2004, di cui rimane a suo giudizio competente la S.V. che <<baserà la propria valutazione su considerazioni relative all’interesse storico, e/o storico-artistico rivestito dal complesso immobiliare dal punto di vista della storia dell’architettura>>.

Come ribadito dal Dott. Renato Costa, il provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale dell’intero complesso immobiliare può essere comunque adottato ai sensi non solo della lettera a), ma anche della lettera d) del 3° comma del D.Lgs. n. 42/2004, attribuendo al bene di cui trattasi un interesse particolarmente importante a causa del suo riferimento con la storia della cultura in genere, nonché del suo valore di testimonianza dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive e religiose del luogo.

18 – Nella nota del 3.4.2008 la S.V. dichiara di avere <<ritenuto doveroso riavviare il procedimento diretto a sottoporre a tutela ai sensi dell’art. 10, c. 3, lettera D del D.Lgs. n. 42/2004 esclusivamente lo spazio teatrale ... in quanto ritenuto di interesse storico artistico particolarmente importante costituendo contemporaneamente sia testimonianza di una istituzione promossa da un ordine religioso in favore della collettività sia rappresentando significativamente la cultura architettonica degli anni ‘50>>: proprio in considerazione della testimonianza di una istituzione come quella dell’ordine religioso dei padri Salesiani, la S.V. non ha spiegato perché non abbia preso nella benché minima considerazione testimonianze ben più importanti nello stesso senso come quelle rappresentate dalla chiesa e dall’oratorio, che oltre tutto rappresentano in modo altrettanto significativo la cultura architettonica degli anni ‘50.

Sotto quest’ultimo aspetto, la cultura architettonica degli anni ‘50 nell’Istituto Gerini era significativamente rappresentata dal porticato interno che legava in modo unitario le 3 ali del complesso a forma di “C” e che è stato demolito per 2/3 facendo perdere del tutto il senso della sua sopravvivenza soltanto sul lato del teatro.

19 – Alla fine del punto 1.2 della nota del 28.4.2008 l S.V. rimarca che tra le “sue” competenze <<rientra l’elaborazione delle proposte di emanazione dei provvedimenti di tutela monumentale così come previsto dal D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233>> ed alla fine del punto 4 dichiara che la Direzione Regionale Lazio è <<l’organo deputato alla finale emissione del decreto di vincolo monumentale>>, che può quindi essere imposto solo e

soltanto se c'è la proposta espressamente elaborata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma.

Ne deriva da un lato che, se la S.V. non elabora e non trasmette formalmente alcuna proposta di vincolo alla Direzione Regionale Lazio o propone comunque di sottoporre a tutela solo una parte dell'intero complesso immobiliare, l'Arch. Francesco Prosperetti non può emanare alcun decreto di vincolo o deve comunque sottoporre a tutela solo ciò che gli viene proposto: ma dall'altro lato deriva anche che, a fronte di un espresso invito del Dott. Renato Costa a vincolare l'intero complesso immobiliare, indirizzato ufficialmente alla Direzione Regionale Lazio e per conoscenza anche alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma, la S.V. non dovrebbe disattendere una precisa "indicazione" delle Direzioni a lei sovrastanti e non potrebbe quindi rifiutarsi di elaborare una proposta di vincolo in tal senso.

20 - Alla nota di VAS del 6.4.2008 ha dato seguito anche il Segretario Generale Dott. Giuseppe Proietti che con nota prot. n. 5874 del 16.4.2008 ha chiesto di dare <<seguito e risposta>> alle richieste del sottoscritto al Direttore Generale Arch. Roberto Cecchi, che non potrà non tenere conto del comportamento fin qui tenuto dalla S.V. riguardo in particolare a quanto richiesto espressamente dal Dott. Renato Costa.

Dal momento che a distanza di ormai un mese e mezzo non risulta pervenuta alcuna "risposta", si chiede al Direttore Generale Arch. Roberto Cecchi di valutare (ai fini del seguito dovuto di competenza sia sua che della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune) i contenuti della presente "memoria scritta" ai sensi della lettera b) dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto in merito, che si torna a richiedere non solo alla S.V. per quanto riguarda entrambi i risvolti che ha voluto dare alla vicenda, ma anche in particolare all'Arch. Roberto Cecchi ed all'Arch. Francesco Prosperetti, che ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990 debbono comunque dare seguito alla istanza di VAS.

Distinti saluti

Il Responsabile
Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 21 maggio 2008

14